

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt.60 e 74 cod. proc. ammin. sul ricorso numero di registro generale 5441 del 2013 proposto dal Sig. Artigiano Ferdinando, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Montella e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Via Michele Kerbaker n.91;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici di Napoli, Via A. Diaz n.11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza del 23/9/2013 del Questore di Napoli di divieto di accesso per tre anni a tutti gli impianti sportivi sul territorio nazionale.

Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui il ricorrente espone che in data 8/11/2012 gli veniva sequestrata una cintura rinvenuta nelle sue tasche prima dell'inizio della partita di calcio Napoli-Dinipro, sequestro convalidato dal GIP cui faceva seguito il provvedimento impugnato; il provvedimento dell'Amministrazione veniva annullato da questo Tribunale con sentenza n.2591 del 2013 per violazione dell'art.7 della Legge n.241/1990, ma successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato adottato un nuovo provvedimento;

Vista la costituzione in giudizio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato con successivo deposito di relazione datata 10/12/2013;

Visti tutti gli atti della causa;

Udito il Relatore Cons. Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del giorno 16/1/2014 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;

Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente infondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell'art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall'art. 3

della Legge n.205/2000, in luogo dell'ordinanza sull'istanza cautelare, così come previsto dall'art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall'art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, essendo ciò consentito dall'oggetto della causa, dall'integrità del contraddittorio e dalla completezza dell'istruttoria;

Premesso che la normativa in questione, in coerenza con la risoluzione del Parlamento Europeo dell'11 maggio 1985 sulle misure necessarie per combattere il vandalismo e la violenza nello sport, ha attribuito al Questore il potere di inibire immediatamente l'accesso ai medesimi luoghi nei confronti di chi sia risultato coinvolto in episodi in violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per cui tale peculiare potere si giustifica con l'esigenza di tutelare prontamente l'ordine pubblico, di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e di evitare che chi sia risultato coinvolto in un precedente episodio torni a frequentare i luoghi ove esse hanno luogo;

Atteso che l'art. 6, 1° comma, della Legge 13.12.1989 n. 401 dispone che "Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110.....ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive....il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive...";

Ritenuto che una corretta lettura dell'art. 6, 1° comma, della Legge n. 401/89 collega il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive o alla denuncia o alla condanna per specifici reati o per episodi di violenza o incitazione alla violenza, ma l'uno o l'altro di questi presupposti deve sussistere in relazione o nel contesto di una manifestazione sportiva, in quanto diretta ad eliminare non una generica pericolosità sociale del soggetto, ma quella specifica che deriva dal verificarsi di determinate condotte in un ambito specifico, ed esse, e solo esse, detta misura è destinata a contrastare (T.A.R. Liguria, II, 18.2.2009, n.239);

Considerato che il Legislatore prescrive al Questore, nel disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, di indicare specificamente sia le competizioni agonistiche che i luoghi (diversi dagli stadi di calcio e coincidenti con quelli interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di persone che partecipano od assistono alle competizioni) ai quali si estende il divieto, ciò per un'esigenza di razionalità del divieto e pertanto di esigibilità del rispetto del comando il quale, ove non chiaramente e specificamente enunciato, perderebbe tale qualitas rimanendo, di fatto e di diritto, sfornito di efficacia precettiva rendendo, di conseguenza, inapplicabili le misure restrittive previste;

Preso atto che il Questore può disporre il divieto di accesso nei confronti di coloro che abbiano preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive medesime, facendo così uso di un potere interdittivo caratterizzato da un'elevata discrezionalità ove si consideri che la legge ha attribuito all'Autorità amministrativa la valutazione di inaffidabilità di un soggetto (T.A.R. Lazio, Roma, I ter, 5.4.2012, n.3165);

Atteso che, nel caso di specie, il Questore ha specificamente indicato a quali competizioni agonistiche si riferiva il divieto di accesso nei relativi stadi e che, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, l'art. 6, comma 1, della Legge n.401/1989 richiede unicamente che l'episodio di violenza sia avvenuto in occasione o a causa di manifestazioni sportive, senza stabilire che

l'episodio violento sia stato di entità tale da provocare tumulti o disordini (T.A.R. Veneto, III, 3.9.2008, n.2651; T.A.R. Trentino A. Adige, Bolzano, 28.8.2008, n.307);

Ritenuto di condividere l'orientamento giurisprudenziale (TAR Lazio, Roma, I-ter, 11.7.2011, n.6136) secondo cui emerge ictu oculi che l'interdizione alle manifestazioni sportive ed ai luoghi interessati al transito e dalla sosta dei tifosi deve ritenersi riferita, secondo il dato normativo innanzi richiamato, a manifestazioni e luoghi che siano "specificamente indicati"; tale specificazione assume decisiva valenza, secondo un orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio ritiene non doversi discostare (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 16.6.2009, n. 4022), in quanto finalizzata ad assicurare un corretto bilanciamento tra gli interessi coinvolti dalla misura interdittiva, ossia tra l'esigenza di mantenimento dell'ordine pubblico, mediante misure ostative alla partecipazione a tali eventi di coloro che si siano resi autori di condotte violente, e la compressione del diritto di quest'ultimi di poter liberamente circolare sul territorio nazionale;

Atteso che nella fattispecie la Sezione ritiene – in presenza dell'avvenuta notifica dell'inizio del procedimento – di dover censurare la pericolosità del comportamento tenuto dal ricorrente per come estremamente pregiudizievole, ove si consideri che gli veniva sequestrata una cintura nera con grossa fibbia argentata dopo aver cercato di defilarsi e sottrarsi al controllo, il che è potenzialmente idoneo a determinare una situazione di pericolo per l'ordine pubblico, in disparte che la limitazione a tre anni della durata del divieto di accesso appare coerente con l'esigenza di adottare la soluzione idonea ed adeguata comportante il minore sacrificio possibile per gli interessi compresenti nel procedimento;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato;

Ritenuto infine che sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate - per disporre la compensazione delle spese di giudizio,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore

Carlo Buonauro, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)